



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Viale Volsci, 14 - 03100 FROSINONE
Tel 0775/824173

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it - E-mail: dplnd.frosinone@lnd.it

Stagione Sportiva 2025/26

Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/5/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Risultati Gare

Pag. 2 Giudice Sportivo

Pag. 2

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

(Stralcio del c.u. C.R. Lazio n. 403 del 08.05.2026)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA
STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

258) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI ARPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OLINI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.42 LND DEL 23/04/2026 (Gara: NUOVA BROCCOSTELLA - CITTA DI ARPINO del 19/04/2026 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Olini Lorenzo a 3 gare. Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

RISULTATI GARE

TERZA CATEGORIA FROSINONE

GIRONE A

DATA GIORNATA

9/05/26 13/R ATLETICO POFI

NUOVA BROCCOSTELLA

V.D.G.S.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Igino DE CESARIS, nella seduta del 11/5/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FROSINONE

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara: ATLETICO POFI - NUOVA BROCCOSTELLA

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 9/ 5/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara: ATLETICO POFI - NUOVA BROCCOSTELLA

La società NUOVA BROCCOSTELLA ha proposto rituale e tempestivo ricorso avverso la regolarità della gara in epigrafe, lamentando che la società ATLETICO POFI vi avrebbe fatto partecipare i calciatori TAVELLI Marco e RECINE Alex i quali, squalificati per 4 gare effettive giusto Comunicato Ufficiale LND Frosinone N° 38 del 2/4/2026, alla data di disputa della gara in epigrafe non avevano completamente scontato la detta squalifica.

Ha chiesto, pertanto, l'assegnazione della vittoria a tavolino con il punteggio di 0-3.

Il ricorso proposto dalla società NUOVA BROCCOSTELLA è destituito di fondamento.

Infatti:

- i due calciatori della società ATLETICO POFI, TAVELLI Marco e RECINE Alex, sono stati entrambi squalificati per 4 gare effettive con provvedimenti pubblicati sul Comunicato Ufficiale LND Frosinone n° 38 del 2/4/2026;

- successivamente alla pubblicazione del detto provvedimento, la società ATLETICO POFI ha avuto in calendario cinque partite del Campionato Provinciale di III Categoria, Girone A, tre delle quali (quella del 04.04.2026 con la società Virtus Fumone, quella del 11.04.2026 con la società Acuto e quella del 19.04.2026 con la società Città di Frosinone) regolarmente disputate senza iscrivere in distinta e utilizzare i calciatori TAVELLI Marco e RECINE Alex;

- le due restanti partite non sono state, invece, disputate: la prima, in calendario per il giorno 25.04.2026 con la società Real Vico nel Lazio, per mancata presentazione della stessa società ATLETICO POFI, e la seconda, in calendario per il 02.05.2026 con la società Colfelice, per mancata presentazione della stessa società Colfelice. In occasione di quest'ultima partita, la società ATLETICO POFI ha presentato all'arbitro la sua distinta di gara, nella quale non figurano i nomi dei due calciatori squalificati.

2025/26 LND Frosinone CU 45 - 3

A norma dell'art. 21 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10", e tra di esse devono ritenersi ricomprese anche le partite non disputate per la mancata presentazione della società avversaria (in tal senso Decisione CAF in Com. Uff. n. 39/C - riunione del 28.04.2003 - su appello avverso Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003).

Tant'è che il successivo comma 5 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva precisa che (solo) "Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva".

Ne consegue che, con la partita del 02.05.2026 - non disputata per la mancata presentazione della società avversaria Colfelice - i calciatori della società ATLETICO POFI TAVELLI Marco e RECINE Alex avevano terminato di scontare la squalifica per 4 gare loro inflitta con Comunicato Ufficiale LND Frosinone n° 38 del 2/4/2026 e, dunque, hanno potuto regolarmente partecipare alla gara in epigrafe.

Tanto premesso,

SI DECIDE

- di respingere il ricorso proposto dalla società NUOVA BROCCOSTELLA e di convalidare il risultato della partita in epigrafe conclusasi con il seguente punteggio: ATLETICO POFI - NUOVA BROCCOSTELLA 1-1.

Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Pubblicato in Frosinone il 11 maggio 2026
--

IL SEGRETARIO
Raffaele MARUCCI

IL DELEGATO PROVINCIALE
Sisto MORICONI